

Legge Regionale n. 34 del 22/11/02

Art. 5 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. A decorrere dall'anno 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella regione Veneto di cui all'[articolo 10](#) della [legge regionale 27 novembre 1984, n. 58](#) "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali di cui al comma 1.
3. Per usufruire delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà per la loro registrazione nell'archivio informatico regionale della Protezione Civile.
4. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000 alla Regione Veneto è fissato al 31 dicembre 2004.
5. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.